Pubblicata sul sito istituzionale il
21/11/2018 Reg. N°1248

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **175** del Reg. del 19/11/2018	**OGGETTO:**	Istituzione del registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. 'dichiarazioni anticipate di volontà' DAT)

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 14:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Amedeo ROSATO	Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì	
Paola GALIZIA		Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 2 della Costituzione Italiana, prevedendo che "L*a Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*", sancisce il principio della centralità e dell'autonomia della persona umana, e implica quindi il rispetto e la tutela della sua volontà e delle sue aspirazioni;
- che l'art. 13 della Costituzione Italiana afferma che "*la libertà personale è inviolabile*", sancendo e corroborando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo in scelte personali che lo riguardano;
- che l'art. 32 della Costituzione prevede che: "*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*";
- che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce come il consenso libero e informato del paziente all'atto medico sia considerato un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Titolo 1: Dignità; art. 3: Dignità all'integrità personale);
- che la Repubblica Italiana ha ratificato, con la legge 28 marzo 2001, n. 145, la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (anche detta Convenzione di Oviedo del 1997), nella quale si stabilisce che: "*i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione*";
- che, coerentemente con le indicazioni fornite dal Comitato Nazionale di Bioetica nel corso dell'anno 2003, è possibile, ai fini della predisposizione concreta di uno strumento attraverso cui manifestare il proprio testamento biologico, fare riferimento ad un documento valido solo per iscritto, che non possa contenere raccomandazioni in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili e che il paziente non può essere legittimato a chiedere e a ottenere;

CONSIDERATO che i fondamenti giuridici sopra richiamati rendono possibile la formazione di una dichiarazione anticipata di trattamento;

VISTA la legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio u.s., che nel rispetto degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1,2 e3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, "*nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata",* introducendo, pertanto, nell'ordinamento italiano, il

testamento biologico, conosciuto anche come "DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento";

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 4 della Legge in parola secondo cui "*Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie" (comma 1);*

VISTO, altresì, il comma 6 del medesimo articolo 4, il quale precisa che "*Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7*";

RAVVISATA l'opportunità di istituire un registro per la raccolta e conservazione dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà");

RITENUTO, pertanto, di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Salice Salentino, siano raccolti i testamenti biologici compilati in maniera completa e sottoscritti dall'interessato e da n. 1 fiduciario – ordinati per numero progressivo – al solo fine di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione presso i Servizi Demografici del Comune di Salice Salentino;

PRECISATO che l'Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione, né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel Comune – e a riceverla;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, co. 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce dispositivo;

1) DI ISTITUIRE un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "d*ichiarazioni anticipate di volontà*" DAT) che potranno essere redatti utilizzando il modello predisposto dal Comune di Salice Salentino (All. A), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Salice Salentino, ed ha come unica finalità la raccolta dei testamenti compilati in maniera completa e sottoscritti dall'interessato e da n. 1 fiduciario – ordinati per numero progressivo – al solo fine di

garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione presso i Servizi Demografici del Comune Salice Salentino;

3) DI PRECISARE che i testamenti biologici (c.d. "*dichiarazioni anticipate di volontà*" DAT) dovranno essere personalmente consegnati dal disponente all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale rilascerà apposita ricevuta di consegna secondo il modello (All. B), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4) DI INCARICARE dell'esecuzione del presente atto i Servizi Demografici del Settore AA.GG. del Comune di Salice Salentino;

5) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1248 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 21/11/2018

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/11/2018

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI